

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022

188/2022/R/COM

DISPOSIZIONI PRELIMINARI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21 IN MATERIA DI INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ISEE DI ACCESSO AI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1201^a riunione del 26 aprile 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l’articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” (nel seguito: decreto-legge 21/22) e, in particolare, l’articolo 6;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com recante “*Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016*”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 257/2021/R/com, recante “*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*” e ss.mm.ii. (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “*Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema*

Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “*Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico*” (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “*Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale*”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com (nel seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
- la Memoria dell’Autorità 12 aprile 2022, 166/2022/I/com, in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” (AS 2564);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279;
- gli esiti degli approfondimenti tecnici condotti con l’Istituto per la Previdenza Sociale (di seguito: INPS) e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), in merito ai criteri di classificazione dei nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere al bonus sociale elettrico e gas ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 21/22, ai fini della definizione delle modalità per la trasmissione dall’INPS al gestore del SII dei relativi dati funzionali al processo di riconoscimento automatico delle agevolazioni agli aventi diritto.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 (nel seguito: bonus sociali) siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in particolare, il predetto articolo 57-*bis*, comma 5 del decreto-legge 124/19 ha disposto che l’Autorità, con propri provvedimenti, definisca (tra l’altro):
 - sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’INPS al SII;
 - le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni;
- in attuazione di quanto sopra, l’Autorità ha (tra l’altro):

- definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall'INPS al SII dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- in particolare:
 - l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com dispone che l'INPS trasmette mensilmente al gestore del SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (nel seguito: DSU) attestate dalla stessa INPS nel mese precedente, risultano in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento, e che tale elenco è suddiviso in tre c.d. "classi di agevolazione":
 - a) DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 8.265$;
 - b) DSU aventi nuclei con $8.265 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli, indipendentemente dal fatto che i medesimi nuclei risultino percettori di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza (nel seguito: Rdc/Pdc);
 - c) DSU aventi nuclei con $ISEE > 8.265$ percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli;
 - il comma 2 del predetto articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com precisa le informazioni che INPS trasmette al SII in relazione a ciascuno dei nuclei familiari ISEE di cui al comma 1, ai fini della corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto-legge 21/22 il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevedendo, in particolare, all'articolo 6, che:
 - *“Per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro”* (cfr. comma 1);
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38”* (cfr. comma 2);
- la deliberazione 141/2022/R/com ha precisato che importi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21/22 sono compatibili con la stima di impatto della misura di cui al comma 1 del medesimo articolo per il solo II trimestre 2022.

RITENUTO CHE:

- nelle more della conversione in legge del decreto-legge 21/22, sia necessario, al fine di garantire l'effettiva e tempestiva messa a disposizione da parte dell'INPS al gestore del SII delle informazioni e dei dati necessari all'operatività del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi del medesimo decreto-legge, definire in via preliminare le modalità tecniche con cui deve avvenire un tale scambio informativo tra i due soggetti e disciplinare le relative misure di sicurezza necessarie; in particolare:
 - prevedendo una nuova “*classe di agevolazione*”, aggiuntiva e differenziata da quelle previste dall'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, che comprenda solo i nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi del medesimo decreto-legge; ciò al fine di poter monitorare efficacemente gli effetti della disposizione normativa;
 - disponendo che a partire dal mese di maggio 2022 l'INPS trasmetta mensilmente al gestore del SII, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che rientrano nella nuova *classe di agevolazione* di cui al precedente alinea sulla base, in via cautelativa, delle DSU relative all'anno 2022 presentate a partire dal 1 aprile 2022, prevedendo altresì che, per ognuna di tali DSU, INPS trasmetta al gestore del SII le medesime informazioni di cui all'articolo 4, comma 2 dell'Allegato A alla predetta deliberazione 63/2021/R/com;
 - prevedendo che la trasmissione, dall'INPS al gestore del SII, delle informazioni e dei dati di cui al presente provvedimento avvenga con le stesse modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com in quanto applicabili (punti 1, 4, 7 e 8);
- sia opportuno rimandare ad eventuale successivo provvedimento, da adottarsi successivamente alla conversione in legge del decreto-legge 21/2022, la definizione delle modalità applicative per l'erogazione dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi aventi diritto individuati dal medesimo decreto-legge 21/22 come convertito in legge, ove tali modalità dovessero differire per legge da quelle approvate con deliberazione 63/2021/R/com ai fini dell'erogazione dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico ai nuclei familiari ISEE già aventi diritto alle agevolazioni ai sensi della precedente normativa in materia

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU: è la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi dell'articolo 10 del "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE;
 - gestore del SII: è il Gestore del Sistema Informativo Integrato, identificato ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - INPS: è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
 - ISEE: è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
 - nucleo familiare ISEE: è il nucleo familiare rilevante ai fini del computo dell'ISEE;
 - pensione di cittadinanza (Pdc): è la pensione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - reddito di cittadinanza (Rdc): è il reddito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - Sistema Informativo Integrato o SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
 - decreto-legge 21/22: è il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1 recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*";
 - deliberazione 63/2021/R/com: è la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e ss.mm.ii.;
 - deliberazione 223/2021/R/com: è la deliberazione 27 maggio 2021 223/2021/R/com.

Articolo 2

Informazioni oggetto di trasmissione dall'INPS al gestore del SII necessarie al riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico e gas ai nuovi aventi diritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21/22

- 2.1 È individuata una nuova classe di agevolazione di cui all'articolo 4, comma 1 della deliberazione 63/2021/R/com, denominata classe d), corrispondente ai nuclei familiari aventi $8.265 < \text{ISEE} \leq 12.000$, meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc.
- 2.2 A partire dal mese di maggio 2022, l'INPS trasmette mensilmente al gestore del SII, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle DSU relative all'anno 2022, presentate a partire dal 1 aprile 2022 e attestate dalla stessa INPS nel mese precedente a quello di trasmissione, rientrano nella nuova *classe di agevolazione* d) di cui al precedente comma 2.1.
- 2.3 Per ogni DSU di cui al precedente comma 2.2, l'INPS trasmette al gestore del SII le medesime informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.
- 2.4 La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, avviene con le modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini